

WINKLER & SANDRINI

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
Dottori Commercialisti - Revisori Contabili

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater

Dottori Commercialisti e Revisori Contabili

Peter Winkler Stefan Sandrini
Stefan Engele
Martina Malfertheiner Oskar Malfertheiner
Stefano Seppi Massimo Moser
Andrea Tinti Michael Schieder
Carla Kaufmann

Rechtsanwalt - avvocato

Chiara Pezzi

Mitarbeiter - Collaboratori

Karoline de Monte Iwan Gasser
Thomas Sandrini Mariatheresia Obkircher
Julia Maria Graf

numero:

79i

del:

2025-09-09

autore:

Andrea Tinti

Circolare

A tutti i clienti interessati

Trasmissione telematica dei dati al Sistema Tessera Sanitaria: reintrodotta il termine annuale per l'invio e divieto permanente fattura elettronica

sintesi:

Come noto i medici e soggetti che erogano prestazioni sanitarie e veterinarie devono inviare i dati sanitari al Sistema Tessera Sanitaria (STS). Dal 2025 il termine di invio **torna annuale**, da definire con decreto. È vietata l'emissione di fatture elettroniche per prestazioni sanitarie a persone fisiche. Il divieto si applica anche se il paziente si oppone all'invio dei dati al STS. Restano escluse dal divieto solo le operazioni B2B e l'esterometro.

La **tessera sanitaria**, che contiene anche il codice fiscale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate, viene utilizzata ogni volta che il cittadino si reca dal medico, acquista un medicinale in farmacia, prenota un esame in un laboratorio di analisi, beneficia di una visita specialistica in ospedale e alla ASL o quando fruisce di cure termali e, comunque, ogni volta che deve certificare il proprio codice fiscale.

Come noto¹, i **soggetti che erogano prestazioni sanitarie e veterinarie**, ovvero le strutture sanitarie accreditate e dagli iscritti all'albo dei Medici Chirurghi e degli odontoiatri, **devono inviare al Sistema Tessera Sanitaria** (d'ora in avanti STS) i dati relativi alle **prestazioni erogate** ai contribuenti e loro familiari a carico².

Sono tenuti alla trasmissione dei dati al Sistema Sanitario anche i soggetti obbligati che adottano il regime di vantaggio³ o il regime forfetario per gli autonomi⁴.

1 Reintrodotta il termine annuale per l'invio

A partire dai dati delle spese sanitarie relative al **2025**⁵ è stato ripristinato il **termine di invio annuale** dei dati al sistema tessera sanitaria, che sarà individuato con successivo decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze.

1 Vedasi nostra ultima circolare n. 7/2025

2 Art. 12, DLgs. 8.1.2024 n. 1

3 Ex art. 27 co. 1, 2 e 7 del DL 98/2011, conv. L. 111/2011, detti anche contribuenti minimi;

4 Ex art. 1 co. 54-89 della L. 23.12.2014 n. 190 e art. 1 co. 9-11 della L. 30.12.2018 n. 145

5 Art. 12 del DLgs. 1/2024, da ultimo modificato dall'art. 5 del DLgs. 81/2025 (c.d. "Decreto correttivo della Riforma Fiscale")

I - 39100 Bozen - Bolzano, via Cavour - Straße 23/c, Tel. +39 0471 062828, Fax +39 0471 062829

E-Mail: info@winkler-sandrini.it, certificata E-Mail PEC: winkler-sandrini@legalmail.it

Internet <http://www.winkler-sandrini.it>, Steuer- und MwSt.-Nummer 0144587 021 3 codice fiscale e partita IVA Raiffeisenkasse Bozen, Cassa Rurale di Bolzano - IBAN IT05 V 08081 11600 000300018180 - SWIFT RZSBIT21003

Quindi la scadenza del 30.9 prevista in precedenza per il primo semestre abrogata.

| Documenti di spesa pagati per Spese sanitarie e veterinarie nel periodo | Scadenza invio |
|---|--|
| 01.01.2025 –30.06.2025 | 30.9.2025 (abrogato) |
| 01.01.2025 –31.12.2025 | Termine annuale da definire con decreto |

2 Divieto permanente di fatturazione elettronica per i dati da trasmettere al Sistema Tessera Sanitaria

Ricordiamo, che per gli anni 2019-2024 i soggetti tenuti all'invio dei dati al STS non potevano emettere fattura elettronica con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al STS. Tale **divieto** di emettere fattura elettronica è ora stabilito **“a regime”**⁶.

Il divieto di fatturazione elettronica riguarda tutte le prestazioni sanitarie rese **a persone fisiche**.

Tale divieto vale anche per le operazioni per le quali l'interessato ha manifestato l'opposizione all'invio dei dati al STS. Pertanto, dovrà essere emessa fattura in modalità cartacea da parte degli operatori sanitari in tutte le situazioni in cui sia richiesto l'invio al Sistema TS a prescindere dal fatto che il suddetto invio poi effettivamente avvenga ⁷.

È altresì vietata l'emissione di fatture in formato elettronico mediante SdI da parte dei soggetti che, pur non essendo tenuti all'invio dei dati al Sistema TS, emettono fatture relative a prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche⁸. Il divieto in esame vale solo per le operazioni B2C (verso il consumatore). Le prestazioni sanitarie il cui committente è un soggetto diverso da una persona fisica (B2B) sono invece documentate da fattura elettronica via SDI, indipendentemente dal fatto che siano rese “materialmente nei confronti delle persone fisiche”⁹.


Inoltre, è fatto divieto di trasmettere i dati relativi alle prestazioni sanitarie anche nell'ambito del c.d. "esterometro"¹⁰.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e porgiamo

cordiali saluti

Winkler & Sandrini

Dottori Commercialisti e Revisori Contabili



⁶ art. 10-bis del DL 119/2018, da ultimo modificato dall'art. 2 del DLgs. 81/2025,

⁷ Art. 10-bis del DL 119/2018

⁸ Art. 9-bis del DL 135/2018

⁹ Risposta interpello Ag.Entrage 307/2019; va comunque rispettata la privacy, e nel documento via SDI non devono essere inseriti i nominativi dei pazienti – vedi risp. Interpello 307/2019 e Faq 19.7.2019;

¹⁰ Risposta interpello Agenzia Entrate 1.8.2019 n. 327